

ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE (in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008)

La Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 1 ASTI
nella persona del Datore di lavoro Sig. Dott.ssa Alessandra LONGO
con sede legale in ASTI VIA SARDEGNA N. 5
per la sede operativa di ASTI CORSO F.CAVALLOTTI N. 45

con la presente ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 conferisce al Dott. Schilleci Dario, Specialista in Medicina del Lavoro ed autorizzato all'esercizio dell'attività di medico competente, quindi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, comma 1, lettera "a" del D.Lgs. 81/2008, la nomina di "Medico competente" e richiede allo stesso l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 41 del D.Lgs 81/2008, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva. Quanto sopra ai fini della sorveglianza sanitaria prevista nella Sezione V D.Lgs. 81/2008. La collaborazione del Medico Competente si svolgerà in piena autonomia di organizzazione e di orario, fino a revoca di una delle due parti.

Ai sensi dell'art. 25 comma c) il MC, in accordo con il Datore di lavoro, custodisce presso il proprio studio sito presso l'ambulatorio medico in Asti, Via Comentina n. 42, le cartelle sanitarie e di rischio di ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Il presente accordo consta di due copie in originale che devono essere timbrate e firmate dalle parti per la validità dello stesso.

Gli obblighi secondo quanto sopra decorrono dal 01/01/2021 al 31/12/2023

Il Datore di lavoro _____

per accettazione il Medico Competente

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. g-gbis), D.lgs 81/08 e s.m.i. e nell'ottica di un continuo aggiornamento dei protocolli medico-lavorativi, si dà atto che il Datore di lavoro è tenuto a comunicare e notificare con sollecitudine ogni cambiamento instaurato in ambito lavorativo che interessi i lavoratori (assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro,, cambio d'attività ecc) ed a inviare copia del Documento di valutazione dei rischi aggiornato. Nell'eventualità vengano iniziate o riprese attività lavorative diverse da quelle stabilite nel protocollo sanitario, sarà onere del datore di lavoro darne sollecita comunicazione per una rivalutazione delle problematiche ed aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio, del programma di sorveglianza sanitaria e del protocollo sanitario.

A seguito di assenza per motivi di salute (malattia/infortunio) di lavoratori di durata superiore ai sessanta giorni continuativi è obbligatorio riverificare l'idoneità alla mansione attraverso nuova visita medica prima della ripresa del lavoro che accerti l'idoneità alla mansione Pertanto il lavoratore, scaduto il periodo di malattia/infortunio, non potrà rientrare al lavoro se non previa effettuazione della relativa visita medica.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile e del T.U. 81/2008 e s.m.

Data, 01/01/2021

Firma per presa visione ed accettazione il Datore di lavoro dott. ALESSANDRA LONGO